EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 107° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 9 novembre 1966 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 9 novembre 1966, n. **911.**

Attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Visto il Regolamento n. 136 adottato il 22 settembre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, e le relative norme di applicazione, per la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei regolamenti sopraindicati, con cui viene disposta l'istituzione di un nuovo modello di certificato di circolazione destinato a comprovare, negli scambi tra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti a regime dei prelievi agricoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433;

Visto il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1965, n. 28;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità al Regolamento comunitario n. 136/66;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi stabilito dal Regolamento comunitario numero 136 adottato in data 22 settembre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e dei frutti oleosi, nonchè dei grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini:

a) i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 2, lettere *a*), *b*) e *d*) del citato Regolamento n. 136 si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso Regolamento comunitario n. 136 e dalle relative norme di applicazione;

b) è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 2, lettere *c*) ed *e*) del citato Regolamento comunitario n. 136.

Art. 2.

I prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dal Regolamento comunitario indicato all'art. 1 del presente decreto sono riscossi secondo i principi ed i criteri stabiliti dai relativi Regolamenti comunitari e in base alle aliquote periodicamente determinate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1ª classe e sono riportate settimanalmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 3.

A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'art. 1 del presente decreto non è consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti indicati al medesimo art. 1 nella fabbricazione dei quali sono stati utilizzati prodotti di qualsiasi specie che non siano in libera pratica.

Art. 4.

A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'art. 1 del presente decreto per i prodotti di cui allo stesso art. 1 possono essere accordati rimborsi all'esportazione o alla produzione secondo i principi ed i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario indicato nel medesimo art. 1 e dalle relative norme di applicazione.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alle agevolazioni previste dal comma precedente e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura delle agevolazioni nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionate nello stesso comma.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

Art. 5.

L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente art. 4 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti dal Regolamento comunitario citato all'art. 1 e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di cia-

scuna Dogana di 1ª classe e sono settimanalmente riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 6.

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

Art. 7.

L'importazione dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, nonchè l'esportazione dei prodotti stessi verso gli Stati membri della Comunità Economica Europea o verso i Paesi terzi, può essere subordinata alla presentazione di un certificato di importazione o di esportazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto del Ministro per il commercio con lo estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e il commercio, saranno stabiliti i prodotti per i quali è richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al paragrafo precedente.

Art. 8.

Le domande per il rilascio dei certificati di importazione e di esportazione dei prodotti di cui al comma secondo dell'art. 7 vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo art. 9, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne la importazione e l'esportazione, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonchè per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria ed il commercio.

Per ottenere il certificato di importazione o di esportazione, di cui al primo comma, l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio con l'estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi all'operazione da compiere.

Art. 9.

Quando dall'importazione o dall'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'art. 39 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, possono essere disposte misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 10.

I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dal Regolamento comunitario n. 136/66 relative alla eliminazione dei dazi e dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione rilasciato nei modi stabiliti dalle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che la identità della merce presentata, rispetto a quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

La presentazione del certificato di circolazione di cui al primo comma del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 11.

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto che rispondono alle condizioni stabilite dal Regolamento comunitario n. 136/66 relativo alla eliminazione dei dazi e dei prelievi negli scambi tra gli altri Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione in conformità alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

Art. 12.

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio-decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 13.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto, valutate in lire centocinquantamilioni fino al 31 dicembre 1966

ed in lire unmiliardocinquecentomilioni per l'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente art. 13.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla data di applicazione del Regolamento comunitario indicato all'art. 1 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, *foglio n.* 2. — VILLA

DECRETO-LEGGE 9 novembre 1966, n. 912.

Norme per l'erogazione della integrazione del prezzo ai produttori di olio di oliva nonchè modificazioni al regime fiscale degli oli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 38, 42, 43, 189, 191 del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;

Visto il Regolamento della Comunità Economica Europea n. 136/66/C.E.E. del Consiglio, 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, operante per l'olio di oliva dal 10 novembre 1966;

Visto l'art. 10 dell'anzidetto Regolamento comunitario che prevede per l'olio di oliva, un'integrazione del prezzo al produttore pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo indicativo di mercato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 ottobre 1966 col quale sono affidati all'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti di intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e frutti oleosi nonchè dei grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769;

Vista la legge 13 novembre 1960, n. 1407;

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 578;

Vista la legge 11 giugno 1959, n. 450;

Vista la legge 16 giugno 1960, n. 623;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione al cennato Regolamento Comunitario n. 136/66;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per il bilancio, per la grazia e la giustizia, per il tesoro, per la sanità e per il commercio con l'estero e per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Dal 10 novembre 1966, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), oltre a svolgere i compiti di intervento sul mercato derivanti dal regolamento comunitario del 22 settembre 1966, numero 136/66 relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, affidatile, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, col decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, provvede, per conto dello Stato, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere per l'olio di oliva, prodotto nella campagna 1966-67, una integrazione pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo indicativo di mercato.

Art. 2.

L'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 è corrisposta per gli oli di pressione commestibili o grezzi da raffinare nonchè per gli oli estratti dalla sansa e non raffinati, purchè si tratti di oli prodotti con olive nazionali raccolte nella campagna 1966-67.

Art. 3.

La concessione dell'integrazione di prezzo è effettuata su domanda del produttore di olio ed è subordinata alla presentazione da parte del medesimo di denunce di produzione, redatte sui moduli di cui al primo comma del successivo art. 7.

Le domande debbono essere presentate: per gli oli di pressione, all'ispettorato dell'alimentazione della provincia ove trovasi il frantoio presso cui è stata effettuata la molitura delle olive; per gli oli di estrazione dalla sansa vergine, all'ispettorato dell'alimentazione della Provincia ove ha sede lo stabilimento di estrazione.

Art. 4.

I detentori di olive che per la molitura del prodotto fanno ricorso ai frantoi che lavorano per conto terzi, debbono unire alle domande una dichiarazione di produzione della quantità di olio ricavata, rilasciata dal gestore del frantoio presso cui è stata effettuata la molitura per loro conto.

Nel caso che la molitura venga effettuata in impianto gestito dallo stesso proprietario delle olive, que-

sti, in luogo della dichiarazione di produzione di cui al comma precedente, presenta gli estratti del registro di lavorazione di cui al primo comma del successivo art. 5, relativi alle partite di olio per le quali viene richiesta l'integrazione di prezzo.

Gli stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva, nel presentare la domanda di integrazione di prezzo, oltre a denunciare la quantità di olio prodotto, debbono indicare gli stabilimenti di molitura dai quali hanno acquistato la sansa.

Art. 5.

E' fatto obbligo a tutti gli esercenti stabilimenti di molitura delle olive di tenere un registro di lavorazione nel quale debbono essere annotati giornalmente e per ogni singola partita:

la quantità di olive lavorate;
il proprietario delle olive;
l'olio di pressione prodotto;
la sansa ricavata.

Sullo stesso registro sono altresì annotati: le quantità di sansa vergine cedute agli stabilimenti di estrazione dell'olio dalla sansa, con l'indicazione dello stabilimento medesimo; gli estremi della bolletta di accompagnamento della sansa avviata agli stabilimenti.

Gli esercenti stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono obbligati a tenere un registro di carico e di scarico nel quale debbono essere riportati:

la quantità di sansa acquistata con l'indicazione del venditore e degli estremi della bolletta di accompagnamento;
la quantità di sansa passata alla lavorazione;
la relativa quantità di olio ottenuto;
gli stabilimenti che provvedono alla rettificazione dell'olio di sansa prodotto.

Gli esercenti stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e di oli estratti dalla sansa debbono tenere un registro di carico e di scarico nel quale vanno riportati i movimenti di entrata delle materie prime e di uscita del prodotto finito e dei sottoprodotti della lavorazione.

Gli esercenti stabilimenti di molitura e di quelli di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono tenuti a segnalare ogni dieci giorni, ai competenti ispettorati provinciali dell'alimentazione i dati riassuntivi di lavorazione, quali risulteranno dai registri di cui ai commi precedenti.

Art. 6.

Per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati con il presente decreto l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale degli ispettorati provinciali dell'alimentazione.

A tale scopo, i suddetti ispettorati provvedono ad espletare i servizi necessari ad assicurare l'esatta applicazione delle norme del presente decreto.

Il capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione dispone il pagamento dell'integrazione di prezzo spettante agli aventi diritto, con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi, con le modalità indicate all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal capo dell'ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo delle Ragionerie regionali dello Stato e delle Delegazioni della Corte dei conti competenti per territorio.

Art. 7.

I moduli per le domande di integrazione e per le denunce di produzione sono posti a disposizione degli interessati presso gli ispettorati provinciali dell'alimentazione e presso gli altri uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I registri di lavorazione e quelli di carico e di scarico, di cui al precedente art. 5, debbono essere vidimati e timbrati dagli ispettorati privinciali dell'alimentazione e ritirati a cura degli interessati presso gli ispettorati medesimi.

E' fatto obbligo agli esercenti stabilimenti di molitura delle olive di trasmettere giornalmente agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, copia delle dichiarazioni di produzione rilasciata, ai sensi dell'art. 4, primo comma del presente decreto, nonchè copia a ricalco delle pagine del registro di lavorazione.

Art. 8.

In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, le partite di olio di oliva dichiarate per l'importazione in data anteriore al 10 novembre 1966 e non ancora lasciate alla libera disponibilità dell'importatore, in luogo del dazio, sono soggette al prelievo stabilito dal regolamento del 22 settembre 1966, n. 136/66.

Per le temporanee importazioni di olio di oliva effettuate prima del 10 novembre 1966, in luogo del dazio, è dovuto, in caso di nazionalizzazione, il diritto di prelievo stabilito dal precedente comma.

Art. 9.

All'atto delle importazioni dall'estero di olive e di sansa di oliva, destinate ad uso diverso dalla disoleazione, l'importatore è tenuto al versamento di una cauzione di un importo corrispondente all'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1, maggiorata del 20 per cento, riferita alla quantità di olio contenuta nei prodotti medesimi.

Tale cauzione sarà rimborsata su presentazione di un certificato rilasciato dal competente comando della guardia di finanza, attestante che la merce importata non è stata utilizzata per la fabbricazione di olio di oliva.

Trascorso il periodo di tre mesi dalla data della nazionalizzazione senza che l'importatore abbia presentato il certificato di cui al comma precedente, la cauzione è trattenuta in via definitiva dallo Stato con decisione unilaterale.

Art. 10.

A coloro i quali, alle ore 24 del 9 novembre 1966, detengono, in quantità superiore a 5 quintali, olio di oliva di pressione commestibile, lampante o rettificato,

prodotto nelle campagne anteriori a quella 1966-67, olio di sansa di oliva, greggio o rettificato; miscele degli oli suddetti, nonchè olio di semi, sia tal quale e sia contenuto nei semi oleosi, è concesso un indennizzo nella misura che sarà stabilita dal Comitato interministeriale dei prezzi, tenuto conto del minor prezzo di mercato dei prodotti anzidetti, nonchè dei benefici di cui al successivo articolo 43.

In ogni caso, per l'olio di oliva e per quello di sansa di oliva, greggi o rettificati, l'indennizzo non potrà essere superiore all'integrazione di prezzo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Sono esclusi dall'indennizzo di cui al comma precedente gli oli destinati ad usi industriali.

L'indennizzo di cui al primo comma è concesso su conforme parere della Commissione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 11.

Per ottenere l'indennizzo di cui al precedente art. 10, i detentori di prodotti di cui all'articolo medesimo debbono far pervenire entro il 14 novembre 1966, denuncia in duplice copia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando:

a) il nome della ditta o la ragione sociale nonchè la sede dell'avente diritto;

b) l'esatta ubicazione del magazzino nel quale l'olio è depositato;

c) la quantità di olio giacente alle ore 24 del 9 novembre 1966.

Coloro che detengono sia olio di oliva che olio di semi debbono presentare due denunce separate.

Entro il 16 novembre 1966, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, anche con l'ausilio della guardia di finanza, dovrà compiere i necessari accertamenti e successivamente trasmetterà, con il proprio visto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una copia della denuncia con l'indicazione della quantità di olio di oliva o di olio di semi ammissibile alla concessione dell'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 12.

Chiunque nelle denunce, dichiarazioni o atti equipollenti previsti dagli articoli 3, primo comma, 4, 11 e 14 del presente decreto, espone scientemente dati o notizie inesatti relativi ai prodotti per i quali il presente decreto prevede integrazione di prezzo o indennizzi, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni.

La stessa pena si applica a chiunque faccia scientemente uso delle denunce, dichiarazioni o atti contenenti i dati o notizie inesatti, di cui al comma precedente, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Le pene previste per il reato di cui all'art. 640 del codice penale, sono aumentate di un terzo quando il reato è commesso al fine di ottenere integrazioni o indennizzi di cui al presente decreto non dovuti o in misura superiore a quella dovuta.

Art. 13.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, per l'attuazione dei compiti ad essa demandati, può avvalersi, per tempi determinati, con decisione del suo Consiglio di amministrazione, di personale di enti pubblici sottoposti a vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assumendone gli oneri relativi.

Al personale di cui al comma precedente, utilizzato presso gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione che abbiano sede in comune diverso da quello dove il personale stesso aveva la sede di servizio presso l'ente di appartenenza, viene attribuita una indennità giornaliera, sostitutiva del trattamento di missione e del compenso per prestazioni straordinarie, nella misura che sarà proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e da adottarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di disporre con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, dandone notizia all'amministrazione interessata, la cessazione o l'interruzione per un periodo non superiore ad un semestre dei comandi di personali disposti ai sensi dell'art. 15 della legge 6 marzo 1958, n. 199.

Art. 14.

I produttori di olio ottenuto da olive della campagna 1966-67 prima dell'entrata in vigore del presente decreto debbono far pervenire all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, entro il 15 novembre 1966, la domanda di integrazione di prezzo di cui al precedente art. 3, indicando la data di produzione dell'olio, il frantoio presso il quale è stata effettuata la molitura, l'azienda agricola produttrice delle olive, i locali dove l'olio è custodito e le altre notizie chieste con i moduli di denuncia ritirabile presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione.

L'Ispettorato provinciale dell'alimentazione provvede al pagamento dell'integrazione, dopo aver esperiti gli accertamenti del caso, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 15.

In ciascuna Provincia produttrice di olio di oliva è istituita, presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, una commissione, nominata con decreto del prefetto, costituita:

1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

2) dall'ispettore provinciale dell'alimentazione, in qualità di vice presidente;

3) dall'intendente di finanza;

4) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

5) da un ufficiale della guardia di finanza;

6) dal dirigente dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione;

7) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

8) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

9) da due rappresentanti dei produttori olivicoli, scelti dal prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria.

I componenti della Commissione esclusi quelli di cui al numero 9) possono farsi rappresentare da un funzionario del proprio ufficio.

Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di cinque membri escluso il presidente. La Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente della Commissione ad un funzionario appartenente ai ruoli delle carriere direttive o di concetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La Commissione ha i seguenti compiti:

a) esprimere parere in ordine alla organizzazione dei servizi preordinati dall'ispettore provinciale dell'alimentazione per l'espletamento dei compiti ad esso demandati dal presente decreto, suggerendo le eventuali modifiche ed integrazioni;

b) esprimere parere sulla concessione degli indennizzi e delle integrazioni di prezzo, a norma rispettivamente degli articoli 10 e 14 del presente decreto;

c) prendere cognizione, decadalmente, dei provvedimenti adottati dall'Ispettorato provinciale dell'alimentazione in attuazione del presente decreto, ed in particolare delle concessioni disposte e dei pagamenti ordinati, prescrivendo, ove lo ritenga necessario, opportuni accertamenti anche mediante organi di polizia, allo scopo di prevenire e perseguire eventuali abusi ed illeciti;

d) suggerire provvedimenti e misure per prevenire il ripetersi di illeciti e di abusi che vengano, comunque, rilevati nel corso della gestione;

e) esprimere parere su ogni questione che venga ad essa sottoposta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;

f) riferire decadalmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste sull'attuazione del presente decreto nella Provincia, precisando le concessioni di integrazione di prezzo e di indennizzo concesse a norma del presente decreto, dei pagamenti ordinati con riferimento ad esse, degli inconvenienti verificatisi nel corso della gestione e dei rimedi suggeriti ed adottati per rimuoverli, degli abusi e degli illeciti eventualmente rilevati e delle iniziative assunte per perseguirli e per prevenirne il ripetersi.

Ai componenti della Commissione competono i gettoni di presenza ed il trattamento di missione ed a tal fine i componenti non aventi rapporto d'impiego con l'Amministrazione dello Stato sono equiparati ai funzionari con la qualifica di direttore di divisione. Le spese della Commissione sono a carico della gestione.

Nelle Province nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti della Commissione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 16.

L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 700 per quintale di prodotto.

Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero la sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 760 per quintale di prodotto.

Gli acidi grassi e le oleine di oli di semi importati dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine di lire 700 per quintale.

Le paste di raffinazione di oli di semi importati dall'estero sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine di lire 700 per quintale, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto eccedente il 10 per cento.

I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti sotto la vigilanza finanziaria dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per l'ulteriore disoleazione con solvente in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è devoluta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati importati dall'estero sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 700 per quintale.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali è stata già pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine, non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.

I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti alla sovrimposta di confine sulla quantità fissa di olio prevista dalle note alle voci della tariffa dei dazi doganali oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 17.

L'olio di oliva di pressione commestibile, l'olio di oliva lampante, l'olio di oliva lavato e l'olio estratto dalla sansa di oliva sono soggetti all'imposta di fabbricazione nella misura di lire 1.400 per ogni quintale di prodotto.

In eguale misura si applica la sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero.

La stessa misura di imposta si applica sull'olio contenuto nelle olive, nella sansa di olive e negli altri residui della lavorazione degli oli di oliva di cui alla voce 15.17 della tariffa dei dazi doganali, importati dall'estero. Detti prodotti debbono essere avviati con bolletta di accompagnamento dalla Dogana di confine alle rispettive destinazioni.

Sull'olio di oliva rettificato e sull'olio di sansa di oliva rettificato importati dall'estero è dovuta la sovrimposta di confine nella misura di lire 1.520 al quintale.

I prodotti importati dall'estero contenenti olio di oliva sono soggetti alla sovrimposta di confine sulla quantità di olio in essi presente.

L'imposta di fabbricazione e la sovrimposta di confine di cui al terzo e quinto comma del presente articolo sono liquidate in base al contenuto di olio da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette su campioni appositamente prelevati all'atto dell'importazione.

Art. 18.

La sansa di oliva, di produzione nazionale o importata dall'estero destinata alla disoleazione, deve essere avviata ai sansifici col vincolo di apposita bolletta di accompagnamento.

Detta bolletta per il prodotto nazionale deve essere rilasciata direttamente dall'esercente lo stabilimento di molitura delle olive.

Art. 19.

Gli esercenti oleifici nei quali si ottiene olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva lampante e olio di oliva lavato, debbono presentare apposita dichiarazione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la lavorazione.

Tale dichiarazione deve contenere:

a) la quantità di olive lavorate nel mese;

b) la quantità di olio di oliva di pressione commestibile e lampante ottenuto;

c) la quantità di olio di oliva lavato prodotto;

d) la quantità di sansa di oliva ottenuta;

e) la quantità di energia elettrica (forza motrice) espressa in KWh consumata nel mese negli oleifici azionati con motori elettrici;

f) il numero delle ore giornaliere di lavorazione per gli oleifici azionati con mezzi diversi dall'energia elettrica.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la dichiarazione di cui al precedente comma, procede subito alla liquidazione dell'imposta dovuta, salvo conguaglio da effettuarsi sulla base degli elementi di produzione accertati direttamente in fabbrica, nel corso della campagna olivicola, da parte del personale del predetto ufficio tecnico.

L'imposta liquidata in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo è notificata alla ditta interessata la quale, entro 10 giorni dalla ricevuta notificazione, deve provvedere al pagamento dell'imposta mediante versamento alla competente Sezione provinciale di tesoreria.

Sulle somme di imposta non versate entro il termine stabilito dal precedente comma, è dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 20.

Gli stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva sono soggetti a vigilanza continuativa della Finanza.

Gli oleifici nei quali si estrae olio dalle olive o si esegue il lavaggio con acqua della sansa di oliva nonchè gli stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante, dell'olio di oliva lavato e dell'olio estratto dalla sansa di oliva sono soggetti a vigilanza saltuaria della Finanza.

Art. 21.

L'olio ottenuto dalla sansa di oliva, ove non sia immediatamente estratto dallo stabilimento con pagamento dell'imposta di fabbricazione, deve essere custodito in appositi magazzini vincolati alla Finanza.

L'olio di sansa di oliva non potrà essere estratto dai predetti magazzini se non previa esibizione da parte del fabbricante della quietanza di Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta.

Art. 22.

Negli stabilimenti in cui si estrae olio dalla sansa di oliva, nelle raffinerie di oli di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili e a qualunque uso destinati, è vietato introdurre o detenere materie grasse di qualsiasi natura e provenienza diversa dalla sansa di oliva, dall'olio di oliva di pressione commestibile, dall'olio di oliva lampante, dall'olio di oliva lavato, dall'olio di sansa di oliva, dall'olio di oliva rettificato, dall'olio di sansa di oliva rettificato e dai sottoprodotti ottenuti negli stessi stabilimenti.

E' altresì vietato introdurre o detenere coloranti naturali o artificiali oppure prodotti contenenti detti coloranti atti a colorare oli di semi e oli di oliva. Tale divieto comprende i prodotti vitaminici e provitaminici dotati di potere colorante ed altri prodotti diversi da quelli che normalmente vengono impiegati per la raffinazione degli oli di oliva come l'anidride maleica.

Art. 23.

La produzione di olio di oliva, di olio estratto dalla sansa di oliva e la raffinazione dell'olio di oliva in stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi, deve essere effettuata in tempi distinti oppure con impianti sistemati in locali separati.

Art. 24.

Nella verificazione dei magazzini istituiti presso gli stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva è ammessa una differenza per calo o dispersione tra la giacenza reale e la rimanenza contabile, non superiore alla misura dello 0,50 per cento riferita al peso totale dell'olio estratto dai magazzini.

Art. 25.

E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione all'olio di oliva esportato all'estero.

Il diritto alla restituzione si prescrive nel termine di due anni, a decorrere dalla data della bolletta doganale di esportazione o dalla data di comunicazione alla ditta interessata dell'esito dell'analisi compiuta dal competente Laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette.

Non è ammessa altra prova dell'avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di esportazione, debitamente munita dell'attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 26.

Le olive, la sansa di oliva e i residui della lavorazione degli oli di oliva, importati dall'estero e destinati ad usi diversi dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio in essi contenuto. Detti prodotti debbono essere avviati dalle Dogane di confine alle rispettive destinazioni con vincolo della bolletta di accompagnamento.

L'importatore deve presentare alla Dogana attraverso la quale avviene l'importazione domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante l'uso al quale i prodotti vengono destinati.

Art. 27.

Le modalità che si renderanno necessarie per l'applicazione delle norme fiscali contenute nel presente decreto sono stabilite con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 28.

L'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto, oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo 2°, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite nella predetta legge, anche:

a) al personale dell'amministrazione finanziaria e ai dipendenti pubblici all'uopo incaricati dal Ministro per l'agricoltura e foreste, muniti della speciale tessera di riconoscimento;

b) agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

c) al personale sanitario di cui agli articoli 1 e 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

I processi verbali di accertamento dei reati di natura fiscale sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori, trasmessi all'Intendenza di finanza competente, per l'ulteriore corso.

La disposizione dell'art. 3, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica alle violazioni delle norme del presente decreto.

Art. 29.

Gli addetti alla vigilanza agli effetti dell'applicazione del presente decreto hanno diritto di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nelle raffinerie di oli di oliva e di olio di sansa di oliva, negli stabilimenti di estrazione di olio dalla sansa di oliva, negli oleifici nei quali si estrae olio dalle olive o si procede alla lavatura della sansa di oliva, nonchè di eseguire ispezioni, riscontri ed inventari, di esaminare i registri e documenti prescritti, di prelevare campioni e di effettuare ogni altra operazione di vigilanza e di controllo.

Gli esercenti hanno l'obbligo di assistere gli agenti preposti alla vigilanza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

Art. 30.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti del presente decreto, sono definite con la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 31.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con la procedura esecutiva del testo unico, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, numero 639.

Art. 32.

L'azione per il recupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso, il termine utile di cinque anni decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciata nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

Art. 33.

Il credito dello Stato per le imposte e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul materiale mobile, anche se di proprietà di terzi, esistenti nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

Art. 34.

Chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti di cui ai precedenti articoli 17, 18 e 26 senza la bolletta di accompagnamento o con la bolletta irregolare, è punito con la multa da lire centomila a lire un milione.

Art. 35.

Chiunque manomette o altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli o i sigilli posti dall'Amministrazione finanziaria è punito a termine dell'articolo 349 del Codice penale.

Art. 36.

Qualora in sede di verificazione dei magazzini istituiti presso gli stabilimenti nei quali si estrae olio dalla sansa di oliva, la differenza per calo o dispersione di olio di oliva superi lo 0,50 per cento stabilito dal precedente articolo 24 ma non l'1,50 per cento, l'esercente è tenuto a corrispondere l'imposta di fabbricazione sulla quantità che eccede il calo ammesso.

Se la differenza riscontrata eccede l'1,50 per cento, l'esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta di fabbricazione relativa alla totale deficienza riscontrata, con l'ammenda non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta stessa. In ogni caso l'ammenda non può essere inferiore a lire trecentomila.

Art. 37.

Chiunque viola le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22 e 23 è punito con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

Art. 38.

L'omessa o irregolare tenuta dei registri di cui allo articolo 5 è punita con l'ammenda da lire cinquantamila a lire due milioni.

L'omessa o ritardata trasmissione dei documenti di cui all'articolo 5 ultimo comma, e 7 ultimo comma, è punita con la pena pecuniaria da lire ventimila a lire quattrocentomila.

Qualsiasi violazione delle norme fiscali stabilite dal presente decreto per la quale non sia prevista una specifica sanzione, è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire un milione. Con la stessa pena sono punite le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti del Ministro per le finanze emanati ai sensi del precedente articolo 27.

Si applicano le norme della legge 7 gennaio 1929, numero 4.

Art. 39.

Le disposizioni di cui agli articoli 12, 34, 36, 37, 38 e 47 del presente decreto per quanto concerne la mi-

sura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle sue successive modificazioni.

Art. 40.

Per le violazioni alle leggi d'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sugli oli di oliva non è ammessa la definizione amministrativa.

Art. 41.

Le riduzioni previste per le seconde, terze e successive ore, nelle aliquote orarie stabilite per tutti i servizi svolti dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e contemplate nella tabella citata dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349, sono soppresse.

Art. 42.

Per il personale dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero delle finanze adibito all'applicazione del presente decreto, i limiti di durata delle prestazioni straordinarie retribuibili sono raddoppiati.

Art. 43.

Gli enti gestori di ammassi volontari di olio di oliva che, oltre all'acconto di conferimento, provvedono ad anticipare ai conferenti l'importo dell'integrazione di prezzo corrispondente alla quantità di olio consegnata all'ammasso, possono chiedere all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione che, sulla domanda di liquidazione della suddetta integrazione presentata dal proprietario dell'olio conferito, sia apposta un'attestazione dell'Ispettorato stesso che confermi la rispondenza dei dati indicati nella domanda con quelli contenuti nelle copie a ricalco delle pagine del registro di lavorazione che il gestore dello stabilimento di molitura è tenuto ad inviare giornalmente all'Ispettorato medesimo e che, pertanto, sulla partita oggetto della domanda può essere pagata la corrispondente integrazione di prezzo.

Agli enti predetti può essere rilasciata dai conferenti, in calce alla domanda di pagamento dell'integrazione di prezzo od in separato documento non soggetto a bollo nè a registrazione, delega a riscuotere l'importo dell'integrazione medesima.

Il credito degli enti relativo all'anticipazione dello importo dell'integrazione di prezzo è assistito dal privilegio di cui all'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1297, sulla somma dovuta ai conferenti medesimi a titolo di integrazione di prezzo.

Art. 44.

L'Imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1959, n. 450, sono ridotte a lire 6.000 per quintale, fermo restando quanto dispone l'articolo 1 della legge 16 giugno 1960, n. 623.

Disposizioni transitorie e finanziamento

Art. 45.

I semi oleosi di qualsiasi provenienza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche di disoleazione o nelle raffinerie, o che a qualsiasi titolo e in qualsiasi luogo siano detenuti dai fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche se in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria e anche se viaggianti, debbono essere denunciati dai fabbricanti, dai raffinatori o da qualsiasi altro detentore diverso dai produttori, distintamente per qualità, per quantità e provenienza entro il 14 novembre 1966 all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

Analoga denuncia, entro lo stesso termine, deve essere presentata per l'olio greggio di semi di qualsiasi provenienza, per quello raffinato importato o prodotto nel territorio dello Stato, per gli acidi grassi e oleine di oli di semi qualunque sia la loro acidità, per gli oli di semi parzialmente idrogenati nonchè per l'olio non combinato contenuto, in quantità superiore al dieci per cento, nelle paste di raffinazione, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino in quantità superiore a 5 quintali per ciascun prodotto e comunque o dovunque in possesso dei fabbricanti o dei raffinatori ovvero dei gestori i depositi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, numero 769.

L'ufficio tecnico o la dogana, ricevute le denunce di cui ai precedenti commi procede, entro il 16 novembre 1966, ai necessari accertamenti.

Art. 46.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la dogana sulla base delle denunce di cui al precedente articolo 45 procede subito alla determinazione della differenza tra la maggiore imposta pagata e quella stabilita dal presente decreto per i semi esteri e nazionali.

Analogamente procede per i prodotti di cui al terzo comma dello stesso articolo 45.

La differenza tra la maggiore imposta pagata e quella stabilita dal presente decreto è accreditata o rimborsata agli aventi diritto con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Art. 47.

L'imposta di fabbricazione stabilita dal precedente art. 17 si applica sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato, sull'olio di sansa di oliva, sull'olio di oliva rettificato, sull'olio di sansa di oliva rettificato, sull'olio di oliva e sull'olio di sansa e di oliva, che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino, in quantità superiore a cinque quintali, nelle raffinerie o comunque e dovunque in possesso del fabbricante o di qualsiasi altro detentore, anche se viaggianti.

I detentori dei prodotti di cui al precedente comma, entro il 14 novembre 1966, debbono fare denuncia della quantità posseduta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana secondo le rispettive competenze.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o la dogana, ricevuta la denuncia procede, entro il 16 novembre 1966, ai necessari accertamenti e successivamente effettua la liquidazione dell'imposta dovuta e la notifica all'interessato.

Questi, non oltre quindici giorni dalla predetta notificazione, deve provvedere al pagamento dell'imposta mediante versamento alla competente sezione di tesoreria provinciale.

Sulle somme non versate entro il termine suddetto, è dovuta l'indennità di mora prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286.

Art. 48.

Chiunque presenta le denunce di cui ai precedenti articoli 45 e 47 in modo infedele è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

In ogni caso la multa non può essere inferiore ai due milioni di lire.

Art. 49.

E' istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato un fondo denominato « Fondo di rotazione per interventi nel settore oleario » con la dotazione di milioni 58.100 destinato al pagamento delle integrazioni previste dall'art. 10 del regolamento n. 136/66/C.E.E. del 22 settembre 1966 ed intestato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno inscritte le somme di milioni 20.100 nell'anno finanziario 1966 e di milioni 38.000 nell'anno finanziario 1967 da far affluire al fondo di cui al precedente comma.

I versamenti che per la campagna 1966-67 saranno effettuati a favore del bilancio dello Stato ai sensi del regolamento di cui al presente articolo saranno fatti affluire al fondo suddetto.

Da tale fondo, in relazione alle esigenze, l'Azienda farà affluire al proprio bilancio le somme occorrenti.

Art. 50.

Le disponibilità esistenti sulle annualità versate dal Tesoro al fondo di cui all'art. 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono ridotte di milioni 20.100.

La somma di milioni 20.100 sarà versata dal fondo allo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1966.

L'annualità da versare al fondo di cui al precedente primo comma è determinata per l'anno finanziario 1967, in milioni 5.000.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 49 si provvede nell'anno finanziario 1966 con l'entrata di cui al secondo comma del presente articolo e, per l'anno finanziario 1967, con le disponibilità derivanti dall'applicazione del precedente terzo comma, nonchè con la riduzione per milioni 28.000 del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Art. 51.

All'ulteriore onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 14 si provvede, quanto a milioni 22.000, con le entrate provenienti dalla gestione di olio di semi « surplus » condotto per conto dello Stato e, quanto a milioni 2.900, con corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966 riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente art. 10 valutato in milioni 8.200 si provvede con corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione sopra citato.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 46 valutato in milioni 1.500 si provvede con corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione sopra indicato.

Le somme di cui al primo e secondo comma del presente articolo saranno inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere versate all'Azienda che le inscriverà nel proprio bilancio.

La somma indicata nel terzo comma del presente articolo sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 52.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di milioni 1.500 per oneri di carattere generale relativi all'applicazione del presente decreto, ivi compresi quelli di personale.

Con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta di quello per l'agricoltura e per le foreste sarà provveduto al riparto della somma di cui al precedente comma tra i vari titoli di spesa.

All'onere previsto dal presente articolo si provvede con riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Art. 53.

Alle minori entrate dipendenti dall'applicazione degli articoli 16 e 44 si fa fronte con il gettito del provento previsto dagli articoli 17 e 47 nonchè con quello derivante dal provvedimento concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi.

Art. 54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti negli anni finanziari 1966 e 1967 alle variazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del terzo comma dell'articolo 49.

Art. 55.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — RESTIVO — ANDREOTTI — PIERACCINI — REALE — COLOMBO — MARIOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO-LEGGE 9 novembre 1966, n. 913.

Modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e le successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la difesa, per la grazia e la giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante è aumentata da lire 10.685 a lire 11.990 per quintale.

L'aliquota ridotta di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.068,50 a lire 1.199 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione è aumentata da lire 4.350 a lire 4.890 per quintale.

Art. 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'art. 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso art. 2.

Art. 4.

Gli aumenti di imposta apportati col presente decreto esplicano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1968.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentata alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO — TREMELLONI — REALE — ANDREOTTI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1966.

Istituzione di una Agenzia consolare in Surabaja (Indonesia) alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Djakarta.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Surabaja (Indonesia) una Agenzia consolare alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Djakarta (Indonesia).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1966
Registro n. 250, foglio n. 280

(8849)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Cooperativa comunale di produzione e lavoro di Castelmaggiore », con sede in Castelmaggiore (Bologna), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 15 settembre 1966 alla Società cooperativa « Cooperativa comunale di produzione e lavoro di Castelmaggiore », con sede in Castelmaggiore (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Cooperativa comunale di produzione e lavoro di Castelmaggiore », con sede in Castelmaggiore (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Marani in data 22 settembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Antonio Vitale ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1966

Il Ministro: BOSCO

(8857)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1966.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione 29 aprile 1965, n. 3, con la quale il comune di Lauria (Potenza) ha deciso di classificare tra le comunali anche la strada di bonifica « Lauria-(Lucente)-contrada Melara », della lunghezza di km. 6+235,57, costruita a cura dell'Ufficio del genio civile di Potenza come opera pubblica di bonifica;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 26 luglio 1966, n. 1026;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica « Lauria-(Lucente)-contrada Melara », della lunghezza di km. 6+235,57, è classificata comunale ed è inclusa nell'elenco del comune di Lauria (Potenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

(8674)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1966.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 18 novembre 1965, n. 397, con il quale l'Amministrazione provinciale di Viterbo ha deliberato di chiedere la classificazione fra le provinciali del seguente nuovo tronco della strada provinciale « Caprolatta »: dall'abitato di Caprarola alla strada provinciale « Cimina » presso il km. 16,000 (dell'estesa di km. 4,086);

Visto il voto 24 maggio 1965, n. 688, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto, pertanto, che il suddetto nuovo tronco può essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tronco stradale: dall'abitato di Caprarola va alla strada provinciale « Cimina » presso il km. 16,000 (dell'estesa di km. 4,086) in provincia di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

(8675)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di L. 1,20 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio. industria e agricoltura di Cuneo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 24 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(8771)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Società per azioni « Lloyd Siciliano », con sede legale in Palermo e Direzione generale in Genova, ad esercitare le assicurazioni nel ramo « aeronautica ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « Lloyd Siciliano », con sede legale in Palermo e Direzione generale in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « trasporti », diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « aeronautica »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza e in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni « Lloyd Siciliano », con sede legale in Palermo e Direzione generale in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo « aeronautica ».

Roma, addì 24 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(8831)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di L. 1,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Brescia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 25 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(8769)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1151 del 9 novembre 1966
Prezzi delle benzine per autotrazione, solventi, avio

Con circolare n. 1151 del 9 novembre 1966 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, recante modificazioni al regime fiscale della benzina;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

PREZZO DELLE BENZINE PER AUTOTRAZIONE, SOLVENTI, AVIO

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 1966 citato nelle premesse, sono fissati come segue i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi sottoindicati.

BENZINE D'AUTOTRAZIONE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione o franco distributore (alla pompa).

	Merce daziata (Ige compresa) L./q.le	L./hl.	Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le	L./hl.
	—	—	—	—
normale 79 N.O. (R.M.)	16.552	12.000	3.867	2.803
supercarburante 87 N.O. (R.M.)	17.568	13.000	4.840	3.581

Le caratteristiche della benzina normale 79 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 718 del 17 maggio 1958 e quelle del supercarburante 87 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

E' obbligatoria l'indicazione del numero di ottano nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere, di proprietà del venditore, è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

BENZINE AGEVOLATE

Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro di distribuzione.

	Merce agevolata (Ige compresa) L./q.le
	—
Benzina 79 N.O. (R.M)	
impiegata per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle FF.SS. . . .	4.035
impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	5.770

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

BENZINE SOLVENTI

I prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito del venditore o franco stazione destino, sono stabiliti come segue:

	Merce daziata (Ige compresa) L./q.le	Merce schiava (Ige esclusa) L./q.le
	—	—
Benzina solvente leggerissima (40/60)	17.251	4.536
Benzina solvente leggera (60/80) . .	16.563	3.877
Benzina solvente media e pesante (oltre 80 e inferiore a 160) . .	16.075	3.410

E' consentita la maggiorazione di L. 200 al q.le per le vendite effettuate in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore, nolo fusti compreso.

BENZINE AVIO

Prezzi per merce nuda, resa franco serbatoio apparecchio.

	Merce daziata (Ige esclusa) L./q.le	(Ige compresa) L./hl.
a) *Per aviazione civile*	—	—
Tipo 80 N.O.		
Aeroporti « A »	18.284	13.648
Aeroporti « B »	18.562	13.848
Aeroporti « C »	19.118	14.248
Tipo 100/130 N.O.		
Aeroporti « A »	18.840	14.048
Aeroporti « B »	19.118	14.248
Aeroporti « C »	19.673	14.648

Gli aeroporti della categoria « A » sono quelli di: Roma-Fiumicino, Roma-Ciampino, Milano-Linate, Milano-Malpensa.

Gli aeroporti della categoria « B » sono quelli di: Cagliari, Catania, Napoli-Capodichino, Palermo, Venezia e Roma-Urbe.

Gli aeroporti della categoria « C » sono tutti i rimanenti aeroporti nazionali.

	Merce daziata (Ige esclusa) L./q.le	(Ige compresa) L./hl.
b) *Per altri usi:*	—	—
Tipo 80 N.O.	17.513	13.092
Tipo 100/130 N.O.	18.076	13.498

Prezzi per merce nuda resa franco deposito per autobotte completa.

Per le vendite in fusti cauzionati a rendere è consentita una maggiorazione di L. 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

Roma, addì 9 novembre 1966

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della Giunta: ANDREOTTI

(9127)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campoli Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Campoli Appennino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.207.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8891)

Autorizzazione al comune di Tessennano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Tessemano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.099.138, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8892)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1965, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto in data 8 giugno 1965;

Considerato che il consigliere della Corte dei conti dott. Nicola Barone è impossibilitato, per ragioni di salute, a continuare nell'incarico di presidente della predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti dott. Cesare Pascarella è nominato presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto in data 8 giugno 1965, in sostituzione del consigliere della Corte dei conti dott. Nicola Barone.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1966

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1966
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 150

(8774)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17381 del 17 luglio 1965, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1964;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso di cui in narrativa:

1. Sardina Maria . . . . . punti 65,481 su 120
2. Azzara Mariantonia . . . . » 64,020 »
3. Brullo Francesca . . . . . » 63,619 »
4. Cavasino Brigida . . . . . punti 63,130 su 120
5. Scialabba Carmela . . . . . » 62,003 »
6. Mandalà Francesca . . . . . » 61,436 »
7. Zafonte Maria . . . . . . » 60,760 »
8. Tranquillo Rosaria . . . . . » 60,695 »
9. Cusumano Vincenza . . . . . » 60,480 »
10. Siragusa Rosaria . . . . . » 60 — »
11. Comparato Maria . . . . . » 59,260 »
12. Graffagnino Lucia . . . . . » 58 — »
13. Moscato Vincenza . . . . . » 56,469 »
14. Fardella Rosa . . . . . . » 55,265 »
15. Cassata Maura . . . . . . » 54,645 »
16. Messina Nicolina . . . . . » 54,550 »
17. Ferrante Giuseppa . . . . . » 53,865 »
18. Guarano Rosa . . . . . . » 52,731 »
19. Latona Angela . . . . . . » 51,939 »
20. Pace Francesca . . . . . . » 51,660 »
21. Napoli Antonia . . . . . . » 51,190 »
22. Borruso Cosima . . . . . . » 48,124 »
23. Mannina Vincenza . . . . . » 44,447 »
24. Maltese Vincenza . . . . . . » 43,570 »
25. Cascio Rosa . . . . » 42,940 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 8 ottobre 1966

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 24336, di pari data, con il quale venne approvata la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee al concorso per titoli ed esami per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1964;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Considerato che l'ostetrica Mandalà Francesca, non ha diritto a sede, in quanto, le sedi indicate nella domanda e precisamente: Altofonte, Cerda e Ficarazzi, si trovano occupate dalle concorrenti che la precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Sardina Maria: Ficarazzi;
2) Azzara Mariantonia: Cerda;
3) Brullo Francesca: Altofonte;
4) Cavasino Brigida: Monreale (Grisì);
5) Scialabba Carmela: San Cipirello;
6) Zafonte Maria: Baucina;
7) Tranquillo Rosaria: S. Mauro Castelverde.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 8 ottobre 1966

Il medico provinciale: MORANTE

(8519)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.